

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2008

➔ **RECENTI NOVITA' (GOVERNO BERLUSCONI): LEGGERE CON ATTENZIONE.**

ALIQUOTA ORDINARIA	confermata 5 per mille per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili e gli immobili inagibili/inabitabili, ad esclusione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate.
ALIQUOTA MAGGIORATA	confermata 6 per mille per gli alloggi (e relative pertinenze) non adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita, o tenuti a disposizione per villeggiatura o altro, ad esclusione dei casi di seguito riportati.
ABITAZIONE PRINCIPALE	Ai sensi del Decreto Legge 21.05.2008, nr. 93, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento, ad eccezione dei quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come di seguito specificato.

FABBRICATI:

Per l'anno 2008 è prevista l'assimilazione all'abitazione principale, e quindi l'esclusione o esenzione dall'imposta, per le seguenti fattispecie:

➤ ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL II° GRADO (padre/figlio, nonno/nipote, fratelli) se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dichiarare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le condizioni).	ESCLUSE O ESENTI DALL'I.C.I. (D.L. 93/2008)
➤ UNITÀ IMMOBILIARI ASSEGNATE AD UNO DEI DUE CONIUGI COME ABITAZIONE FAMILIARE , in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, anche per la quota di possesso del coniuge non assegnatario, a condizione che non possieda un'altra abitazione nello stesso Comune.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI REGOLARMENTE ASSEGNATE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI , con patto di futura vendita e riscatto o con contratto di locazione semplice, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO , iscritti all'AIRE, a condizione che non risultino locatari e avendo riguardo ad una sola unità immobiliare abitativa (e sue pertinenze) su tutto il territorio italiano.	
➤ PERTINENZE (CANTINE, BOX, POSTI MACCHINA) CLASSIFICATE O CLASSIFICABILI NELLE CATEGORIE CATASTALI C2, C6 E C7 , destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale o ad immobile assimilato ad abitazione principale da Regolamento o norma di Legge.	

Non beneficiano di detta esclusione, e **cambiano l'aliquota**, i seguenti casi residuali:

➤ ABITAZIONI PRINCIPALI CON CATEGORIA CATASTALE A1, A8, A9	aliquota ordinaria 5% detrazione €200,00 (*)
➤ UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locatari.	aliquota ordinaria 5% detrazione €200,00 (*)
➤ UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO , se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dimostrarsi presentando copia del contratto di locazione registrato o dichiarazione sostitutiva di atto notorio).	aliquota ordinaria 5% <u>non ammesse detrazioni</u>

(*) è applicabile, se spettante, la detrazione maggiorata di € 258,23.- per abitazione principale di soggetti passivi che oltre al reddito derivante dall'abitazione stessa, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione sociale o un assegno sociale, o una sola pensione integrata al minimo, o che siano assistiti economicamente in modo permanente dal Comune o altri Enti.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RISANAMENTO/RESTAURO DI IMMOBILI:

L'imposta deve essere calcolata sul valore dell'area, tenuto conto della volumetria oggetto degli interventi. In considerazione della particolare situazione impositiva, il Consiglio Comunale ha previsto, per tali casi, una percentuale di abbattimento del valore delle aree, pari al 50%.	aliquota 5% sul valore dell'area edificabile
---	---

AREE FABBRICABILI/ EDIFICAZIONI IN CORSO:

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Al fine di ridurre il contenzioso e di favorire l'individuazione della base imponibile, il Consiglio Comunale ha fissato per il 2008 i seguenti valori (***invarianti rispetto al 2007***):

Zona	DESCRIZIONE	Indice fabbr. PRG	Indice convenz. attribuito	Valore al mq. anno 2008			Val. 2008 - 10% L. Gilmozzi*		
				Castello	Molina e Predaia	Stramen- tizzo	Castello	Molina e Predaia	Stramen- tizzo
B	Aree residenziali di completamento	1,5	1,5	285,30	216,83	85,59	256,77	195,15	77,03
C	Aree residenziali di espansione estensiva	1,2	1,2	228,24	173,46	68,47	205,42	156,12	61,62
C	Aree residenziali di espansione estensiva	1,5	1,5	285,30	216,83	85,59	256,77	195,15	77,03
H	Zone per esercizi alberghieri	2,5	0,8	152,16	115,64				
D1	Zone produttive esistenti e di completamento	4,5	0,4	76,08	57,82				
D2	Zone produttive di nuovo impianto	4,5	0,4	76,08	57,82				
D3	Zone miste produttive e commerciali	4,5	0,4	76,08	57,82				
F1	Zone per attr. pubbliche e di uso pubblico	1,2	1,2	114,12	86,73				

Il Consiglio Comunale ha deliberato diverse **percentuali di abbattimento dei valori**, rapportate all'effettiva possibilità edificatoria delle aree, applicabili a determinate categorie di particelle che presentano caratteristiche particolari o in caso di strumenti urbanistici adottati.

* Con riferimento alla L.P. 16/2005 ("Legge Gilmozzi"): applicato un abbattimento del 10% del valore, sulle aree a destinazione residenziale. Sono escluse PEA, aree per cui sia già stata rilasciata concessione edilizia prima dell'entrata in vigore di tale Legge, e ristrutturazioni di immobili, che non comportino cambio di destinazione.

DICHIARAZIONI:

Nella Provincia di Trento, permane l'obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I., su apposito modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate, come da eccezioni riportate nelle istruzioni generali del modello di dichiarazione medesimo, approvato con Decreto dd. 23.04.2008.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi disciplinati dal Regolamento I.C.I., per poter usufruire di agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento stesso, o per qualunque elemento necessario alla corretta determinazione dell'imposta, di cui il Comune non possa avere conoscenza, se non a mezzo della dichiarazione del contribuente.

VERSAMENTI:

L'I.C.I. è versata autonomamente da ogni contribuente, arrotondando l'importo totale dovuto all'Euro inferiore o superiore (0,50= Euro superiore).

IMPORTO MINIMO: il versamento in autotassazione non è dovuto quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad €5,00.

L'imposta dovuta deve essere versata in due rate (pari al 50%), la prima entro il 16 giugno (acconto) e la seconda entro il 16 dicembre (saldo); oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.

I versamenti I.C.I. possono essere eseguiti con il modello F24, oppure utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale (recapitati ai contribuenti unitamente alla brochure informativa), riportanti la nuova intestazione ed il nuovo numero di conto corrente, come di seguito specificato:

EQUITALIA NOMOS SPA CASTELLO-MOLINA FIEMME-TN-ICI c/c postale nr. 88755681

COME SI CALCOLA L'I.C.I.

➤ **BASE IMPONIBILE:**

- Fabbricati:

$\left(\begin{array}{c} \text{RENDITA} \\ \text{CATASTALE} \end{array} + \begin{array}{c} 5\% \\ \text{rivalutaz.} \end{array} \right) \times$	MULTIPLICATORE:		=	BASE IMPONIBILE
	cat. A, C (abitazioni, cantine, ecc.) escluse cat. A/10 e C/I	x 100		
	cat. B (scuole, case di cura, ecc.)	x 140		
	cat. A/10 (uffici e studi) e cat. D (alberghi, fabbriche, ecc.)	x 50		
	cat. C1 (negozi e botteghe)	x 34		

- Aree fabbricabili:

$\left(\begin{array}{c} \text{VALORE AL MQ.} \\ - \end{array} \begin{array}{c} \text{EVENTUALE \% ABBATTIMENTO} \\ \text{per caratteristiche area} \end{array} \right) \times$	mq.	=	BASE IMPONIBILE
---	-----	---	------------------------

➤ **CALCOLO IMPOSTA:**

BASE IMPONIBILE (vedi sopra)	x	ALIQUOTA	:	1000	=	I.C.I. ANNUA
--	---	-----------------	---	------	---	---------------------

L'importo da versare deve poi essere ripartito in base alla quota di possesso (in caso di più comproprietari) e deve tenere conto dei mesi di possesso (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d'anno. NB: se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese si computa per intero).

In caso di abitazione principale, si sottrae dall'imposta dovuta la relativa detrazione, da dividere in parti uguali tra i contribuenti dimoranti nell'appartamento (indipendentemente dalle percentuali di possesso) e da rapportare ai mesi di possesso. In caso di separazione o divorzio, la detrazione sull' "abitazione familiare" spetta a ciascun coniuge in proporzione alla quota di possesso.

Tutte le informazioni e la modulistica relative all'I.C.I. possono essere richieste presso l'Ufficio Tributi Intercomunale (0462/237515). Si ricorda che nessun calcolo o compilazione dei bollettini verranno eseguiti dagli impiegati del servizio.